

VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA

CASSA DI PREVIDENZA – FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. E DELLE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO RAI

1. DATI DELL'ISCRIT	то		
Cognome:		Nome:	
Codice Fiscale:		Sesso: M F Data di nascita://	
Comune (st. estero) di nascita:		Provincia: () Telefono:	
Indirizzo di residenza:		CAP:	
Comune di residenza:		Provincia: ()	
e-mail:		Iscritto al Fondo Pensione CRAIPI dal://	
2. SCELTA DELLA COI	NTRIBUZIONE		
Preso atto di quanto previsto dalla normativa in materia di previdenza complementare e dallo Statuto del Fondo Pensione in termini di percentuali minime di contribuzione e già a conoscenza dei limiti di deducibilità fiscale attualmente in vigore (D.Lgs. 252/05) ¹ COMUNICO di voler versare al Fondo una percentuale della mia retribuzione pari a:			
	dagli accordi tra le fonti istitutive	2% 3%	
N.B. L'aliquota indicata nel presente modulo sostituirà quella precedentemente versata, fermo restando l'ammontare minimo previsto dall'accordo tra di riferimento applicato tempo per tempo vigente. DELEGO, fin da ora ed a tal fine, il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione l'importo corrispondente all'applicazione della nuova aliquota contributiva ed a provvedere al relativo versamento al Fondo Pensione con le modalità e secondo i termini previsti dallo Statuto PRENDO ATTO che: - se la richiesta di variazione dell'aliquota perviene all'azienda entro il 31 maggio, la suddetta variazione sarà applicata ai contributi di competenza a decorrere dal 1° luglio; - se la richiesta di variazione dell'aliquota perviene all'azienda entro il 31 ottobre, la suddetta variazione sarà applicata ai contributi di competenza a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.			
Data Compilazione: / / Firma: Detto Modulo deve essere, inoltre, spedito in copia, tramite raccomandata A/R, al Fondo Pensione CRAIPI oppure consegnato direttamente all'indirizzo: Fondo Pensione CRAIPI Viale Mazzini, 14 00195 – ROMA			

¹ La percentuale di versamento della contribuzione a proprio carico è liberamente determinabile dall'iscritto; ricorda, tuttavia, che in base alle disposizioni fiscali attualmente vigenti in materia di previdenza complementare i contributi versati ad una forma pensionistica complementare sono deducibili nel limite massimo di €5.164,57 annui.

LA DEDUCIBILITA' FISCALE DEI FONDI PENSIONE D.Lgs. n. 252 del 05 dicembre 2005

Con decorrenza 1° gennaio 2007 il regime fiscale dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, sia collettive che individuali, è quello regolato dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito complessivo per un importo pari ad Euro 5.164,57.

Rispetto alla disciplina previgente la deducibilità è stata aumentata ed uniformata a tutte le categorie reddituali ed estesa, quindi, a tutti i contribuenti.

Viene, inoltre, introdotto un regime di particolare favore per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della riforma: per tali lavoratori e limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica, è data la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57 per un per un importo pari alla differenza fra euro 25.822,85 ed i contributi versati nei primi 5 anni di partecipazione, per un importo comunque non superiore ad euro 2.582,29 annui. Il beneficio è usufruibile a partire dal 6° anno di partecipazione e per i successivi 20 anni.

Se i contributi sono versati nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, il sostituto d'imposta deve determinare le ritenute IRPEF in busta paga tenendo conto del limite di deducibilità, che opera sull'importo complessivo dei contributi trattenuti al lavoratore ed a carico Azienda pari a 5.164,57 Euro.